

**DIRETTIVA 2004/15/CE DEL CONSIGLIO****del 10 febbraio 2004****che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(3)</sup>, l'aliquota ridotta di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, può essere applicata anche ai servizi ad alta intensità di lavoro, di cui alle categorie dell'allegato K della menzionata direttiva, per un periodo massimo di quattro anni tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003.
- (2) La decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE <sup>(4)</sup>, autorizza taluni Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali hanno presentato una domanda, fino al 31 dicembre 2003.
- (3) Sulla base delle relazioni di valutazione elaborate dagli Stati membri che hanno partecipato all'esperimento, la Commissione ha presentato la sua relazione di valutazione complessiva, il 2 giugno 2003.
- (4) Conformemente alla comunicazione sulla strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno, la Commissione ha adottato una proposta relativa alla revisione globale delle aliquote IVA ridotte, mirante ad una loro semplificazione e razionalizzazione.
- (5) Poiché il Consiglio non è giunto ad un accordo sul contenuto della proposta, occorre, per evitare un'insicurezza giuridica a partire dal 1° gennaio 2004, dare al

Consiglio il tempo necessario per statuire sulla proposta di revisione globale dell'aliquota IVA ridotta; occorre pertanto prorogare il periodo massimo di applicazione previsto, per la disposizione in oggetto, dalla direttiva 77/388/CEE.

- (6) Per garantire un'applicazione senza interruzioni dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE è opportuno prevedere un'applicazione retroattiva della presente direttiva.
- (7) L'esecuzione della presente direttiva non comporta alcuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri.
- (8) È opportuno pertanto modificare la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

All'articolo 28, paragrafo 6, primo trattino, della direttiva 77/388/CEE, i termini «quattro anni, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003» sono sostituiti dai termini «sei anni, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2005».

*Articolo 2*

La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCREEVY

<sup>(1)</sup> Parere reso il 15 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 28 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).

<sup>(4)</sup> GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione 2002/954/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 28).